

## **STATUTO**

Associazione “WWF Le Foppe e Vimercatese”

### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede, durata**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017, l'organizzazione di volontariato denominata “Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese”, anche “WWF Le Foppe”, con sede legale nel Comune di Trezzo sull'Adda (MI), più avanti detta Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è parte integrante di WWF ITALIA e riconosce in WWF ITALIA il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da WWF ITALIA, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

### **Articolo 2**

#### **Scopo, finalità, attività**

L'Associazione opera democraticamente, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati, degli altri volontari e delle persone aderenti agli enti associati, nonché dei soci del WWF ITALIA.

L'Associazione ha come scopo la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, nonché la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017.

Il perseguimento di questi scopi avviene, in via esemplificativa e non esaustiva, attraverso:

- la promozione di interventi ed attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017;
- la promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come previsto dall'art. 5, lett. f) del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lett. i, del D.Lgs. n. 117/2017;
- attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri e limiti definiti dalla legge e individuate dall'Organo di amministrazione con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può promuovere anche attività riguardanti:

- la formazione culturale e scientifica, l'educazione ambientale e l'educazione alla legalità ambientale;

- la vigilanza ambientale, la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- la promozione di metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni;
- la gestione di aree di interesse naturalistico;
- l'organizzazione di iniziative culturali, di divulgazione della cultura e l'effettuazione di escursioni naturalistiche.

Le attività dell'Associazione si conformano ai principi fondamentali, agli scopi e ai programmi del WWF Internazionale e del WWF Italia, anche attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale e internazionale del WWF e ai relativi eventi nazionali e regionali;
- la promozione e il sostegno delle attività del WWF ITALIA, anche attraverso la contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento, nonché la partecipazione all'allargamento della base sociale del WWF ITALIA.

### **Articolo 3**

#### **Ambito territoriale**

L'Associazione opera al fine di promuovere le suddette finalità, l'efficace coordinamento delle attività e una presenza attiva, nei seguenti ambiti territoriali.

- Area Vimercatese: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago-Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Correzzana, Lesmo, Monza, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Villasanta, Vimercate;
- Area Le Foppe: Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Grezzago, Cornate, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Caponago, Busnago, Roncello;
- tratto milanese del Parco Adda Nord.
- Pozzuolo Martesana, Melzo, Gorgonzola e Pessano con Bornago

Su proposta deliberata dal Consiglio, la cancellazione o l'aggiunta di comuni rispetto a quelli sopra elencati non comporta la necessità di apposita modifica statutaria e produce l'automatico inserimento o la cancellazione del comune nell'elenco.

L'Associazione, su proposta deliberata dal Consiglio, si può dotare di una o più sedi operative per ciascun ambito territoriale.

### **Articolo 4**

#### **Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, Organizzazioni di Volontariato e altre realtà associative, che condividono le finalità della stessa e che intendono

partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze. Gli enti associati ODV devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati. Questi ultimi devono comunque appartenere al Terzo Settore e non avere scopo di lucro.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 117/17 il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Possono essere ammessi in qualità di associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, se istituito, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

## **Articolo 5**

### **Diritti e obblighi degli associati**

Per fare parte dell'Associazione è necessario essere in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri soci, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione in WWF ITALIA, scaturenti da statuto, regolamento riferibili o prodotte da WWF

ITALIA. L'Associazione, che ai sensi dell'art.1 del presente Statuto si riconosce in WWF ITALIA, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di WWF ITALIA, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico. Le norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano contrarie alle norme regolamentari di WWF ITALIA possono essere contestate e sanzionate da WWF ITALIA secondo i propri regolamenti.

## **Articolo 6**

### **Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione dell'associato può avvenire nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- persistente assenza alle attività associative (almeno due anni);
- grave contravvenzione agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi
- grave nocumento materiale o morale all'associazione

L'esclusione di un associato è deliberata con voto segreto dal Consiglio Direttivo che deve comunicarla al soggetto interessato, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri (se nominato) o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione in ogni momento comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà ratificare tale decisione e comunicare adeguatamente la ratifica all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Articolo 7**

### **Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Qualora lo si ritenga necessario, possono essere costituiti anche i seguenti organi:

- L'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria il socio che:

- a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi e fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- b) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- c) svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione e con i principi e ideali del WWF.



## **Articolo 8**

### **Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, fino ad un massimo di 5 associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione dovrà essere, altresì, pubblicata sul sito dell'Associazione ed esposta nella sede legale dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di controllo;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  (due terzi) degli associati.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



## **Articolo 9**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri, se istituito, di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 10**

### **Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Articolo 11**

### **Organo di Controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Articolo 12**

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Articolo 13**

### **Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 11 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

## **Articolo 14**

### **Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, da attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



## **Articolo 15**

### **Bilancio di esercizio**

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

## **Articolo 16**

### **Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **Articolo 17**

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100.000,00 (centomila/00) euro.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.

## **Articolo 18**

### **Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **Articolo 19**

### **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **Articolo 20**

### **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **Articolo 21**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale o al WWF Italia. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **Articolo 22**

### **Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.